



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRASSI e RICCIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2018

Modifiche alla disciplina sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. – La recente riforma del sistema camerale è apparsa sin da subito insoddisfacente e soprattutto non è stata mai discussa e concertata con i destinatari e i diretti interessati. Le camere di commercio sono enti pubblici essenziali per lo sviluppo delle economie locali. Anche in forza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione alle camere di commercio non è affidata solo la tenuta del registro delle imprese, ma anche funzioni determinanti per l'economia delle varie realtà territoriali, come gli interventi di promozione delle filiere produttive locali, la valorizzazione delle eccellenze territoriali e la realizzazione di infrastrutture economiche.

Le camere di commercio rappresentano, insomma, uno di quei corpi intermedi che rafforzano e declinano la rappresentanza pluralistica. Una loro riforma organica deve necessariamente preservare il loro ruolo primario di sostegno alle piccole e medie imprese, soprattutto nelle aree interne del Paese. Pertanto qualsiasi progetto di riforma organica delle stesse non può minare la funzionalità delle stesse. Il progetto di accorpamento avvenuto tramite l'attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, non ha tenuto in considerazione una serie di aspetti che dovevano essere centrali nella ridefinizione territoriale degli ambiti operativi delle camere di commercio. *In primis*, la virtuosità delle camere: sembra irrazionale, infatti, forzare la chiusura di sedi che nel corso degli anni hanno dimostrato non solo la capacità di tenere i conti in attivo ma anche quella di valorizzare il loro patrimonio immobiliare. Paradossalmente, nel processo di riordino delle varie sedi, alcune camere di commercio hanno dovuto abbandonare propri immo-

bili per essere accorpate ad altre che continuano a pagare canoni di locazioni, a discapito di una reale razionalizzazione delle spese.

Inoltre, anche la riduzione drastica del diritto annuale versato alle camere di commercio rischia di minare il ruolo e il sostegno delle stesse nei confronti delle imprese che al contrario, avrebbero bisogno di essere sostenute nel fronteggiare le novità che i mercati pongono costantemente, soprattutto in tema di internazionalizzazione.

Per questo è apparso necessario al proponente rivisitare le modalità con cui possono essere costituite le camere di commercio. Il presente disegno di legge si poggia sui criteri individuati dalla recente riforma operata con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ossia la costituzione di massimo 60 di camere di commercio sul territorio nazionale e il limite minimo di 75.000 imprese iscritte nei registri per la costituzione delle stesse. Al contempo, l'articolo 1 prevede che entrambi i limiti possano essere derogati dinanzi ad alcune specificità territoriali, quali la presenza di specificità geo-economiche dei territori da salvaguardare; la non omogeneità dei settori economici delle imprese iscritte alle camere di commercio accorpate, secondo le modalità stabilite dall'allegato b) al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018; la presenza di particolari esigenze nelle province montane o nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari.

Un'ulteriore modifica prevista all'articolo 1 riguarda la codificazione normativa di

un'ulteriore funzione che le camere di commercio svolgono sul territorio, ossia quella di sostegno alle piccole e medie imprese per il relativo sviluppo tecnologico (comma 1, lettera *c*).

Con le modifiche apportate dalla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 1 si intende, invece, introdurre un nuovo sistema di elezione del consiglio delle camere di commercio. La modifica introduce un sistema di elezione diretto del consiglio da parte delle imprese. Ad oggi l'organo è nominato dal presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni dei consiglieri eseguite dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori. Con la modifica proposta si vuole eliminare l'intermediazione delle associazioni di categoria delle imprese e consentire l'elezione diretta da parte delle stesse sulla base di un procedimento di voto elettronico.

L'articolo 2 del disegno di legge apporta modifiche ad alcune disposizioni introdotte nella XVII legislatura sulla gestione delle risorse delle camere di commercio.

La prima riguarda il taglio lineare del diritto annuale. Intervenuto dal 2015 in base alle disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il taglio era previsto come misura di risparmio per le

imprese, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio. Nonostante il completamento del processo di riordino, la natura permanente della riduzione rischia – come sottolineato nel parere espresso sullo schema del decreto da parte della Commissione industria del Senato – da un lato, di essere in contraddizione con la natura transitoria della riduzione (nelle more del riordino) e, dall'altro, di sacrificare importanti funzioni svolte dalle camere di commercio sul territorio. Pertanto al comma 1 dell'articolo 2 del presente disegno di legge si prevede la soppressione del taglio dell'importo del diritto annuale, le cui modalità di calcolo restano assoggettate alla disciplina dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge, invece, elimina l'assoggettamento delle camere di commercio al sistema di tesoreria unica. L'inserimento in tale sistema era stato disposto dalla legge di bilancio per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Con la soppressione delle relative norme si ripristina quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), ossia la fuoriuscita delle camere di commercio dal regime di tesoreria unica e la possibilità per le stesse di depositare liquidità presso il sistema bancario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
29 dicembre 1993, n. 580)*

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali individuate dagli allegati A e B al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, nel limite massimo di 60, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Nei registri delle imprese di ciascuna camera di commercio devono essere iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali. Ai fini dell'individuazione della soglia delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155.

3-bis. Possono essere istituite ulteriori camere di commercio, in deroga ai limiti di cui al comma 3,

e fatta salva la comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico delle camere di commercio esistenti, nei seguenti casi:

a) qualora emergano specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine da salvaguardare, sulla base dei parametri contenuti nella tabella 1 allegata alla presente legge;

b) qualora oltre il 50 per cento delle imprese e unità locali, iscritte nel registro delle imprese della camera di commercio oggetto di accorpamento ai sensi dell'allegato B al citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, facciano parte di settori economici, individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155, diversi da quelli a cui appartengono le imprese e le unità locali iscritte nei registri delle altre camere di commercio oggetto del medesimo accorpamento;

c) qualora vi siano particolari esigenze nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari.

3-ter. L'istituzione di una camera di commercio ai sensi del comma 3-bis avviene, su proposta del consiglio delle camere di commercio territorialmente interessate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) all'articolo 1, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

c) all'articolo 2, comma 2, lettera d), dopo le parole: «piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «per il relativo sviluppo tecnologico e»;

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle» sono sostituite dalle seguenti: «sono eletti dalle» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al periodo precedente esercitano il proprio diritto di voto mediante procedimento elettronico»;

2) al comma 2, le parole: «Le designazioni da parte delle» sono sostituite dalle seguenti: «L'elezione da parte delle imprese e delle» e la parola: «avvengono» è sostituita dalla seguente: «avviene»;

3) al comma 4, le parole: «basi associative» sono sostituite dalla seguente: «imprese»;

4) al comma 7, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «eletti»;

5) i commi 3, 5, 6, 8 e 9 sono abrogati;

e) è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge n. 580 del 1993, sono adottate le modalità relative alla procedura di elezione dei componenti del consiglio per l'adeguamento alle modifiche previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche relative al diritto annuale delle camere di commercio e al regime di tesoreria unica)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1 è abrogato.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 391 a 394 sono abrogati. La disposizione di cui al precedente periodo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che dispone la modifica, soppressione

o riduzione delle aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, fatta eccezione per le detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 900 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al periodo precedente non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1

(articolo 1, comma 1, lettera e)

«TABELLA 1

*(articolo 1, comma 3-bis, lettera a)***A) Fattori di attrazione degli investimenti:**

capitale (risorse finanziarie investibili sul territorio)
accesso a nuovi mercati
tecnologia
capacità professionali e tecniche manageriali

B) Fattori legati alla qualità della vita:

tenore di vita (ricchezza prodotta, stipendi, vita assicurata)
affari e lavoro (spirito imprenditoriale, nuove iscrizioni e imprese cessate, fallimenti)
ambiente e servizi (possibilità di trasporto, bello stabile, pagella ecologica)
criminalità (allarme rapine, vetture nel mirino, appartamenti svaligiati)
popolazione (nascite, decessi, vita rifiutata)
tempo libero (associazioni, spettacoli sportivi, teatro e musica, cinema)

C) Indicatori di sostenibilità:

efficienza/inefficienza nella gestione ambientale
qualità insediativa consolidata/ degrado edilizio
vitalità economica/ stagnazione economica
naturalità fruibile/ scarsa naturalità fruibile
opportunità locali di lavoro e studio/ pendolarismo e suburbanizzazione
alto livello culturale e professionale/ emarginazione dal lavoro
presenza di funzioni urbane qualificate/ assenza di funzioni urbane qualificanti
dotazione di servizi sociali
efficienza urbana/ disagio abitativo
inquinamento.»